

Disposizioni esecutive dell'ordinanza sull'accesso alla rete ferroviaria (DE-OARF)

del 7 giugno 1999

L'Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale),

visti gli articoli 10 e 19 dell'ordinanza del 25 novembre 1998¹ sull'accesso alla rete ferroviaria (OARF),

ordina:

Art. 1 Prezzo minimo

¹ Il prezzo minimo comprende:

- a. la parte relativa al consumo di energia, calcolata nel modo seguente:
 1. 13 ct./kWh per il prelievo dell'energia dalla linea di contatto,
 2. 0,3 ct./tkmL per i treni a trazione termica circolanti su tratte elettrificate, fatta eccezione per le corse di prova, le corse con veicoli d'epoca e per i treni di servizio dei gestori dell'infrastruttura;
- b. la parte relativa alla manutenzione commisurata alle prestazioni, calcolata nel modo seguente:
 1. 0,2 ct./tkmL per le ferrovie dotate di sovrastruttura leggera,
 2. 0,3 ct./tkmL per tutte le altre ferrovie;
- c. la parte per le spese del personale assegnato alla circolazione, ammontante a 40 ct. per treno/km e che non è imputata per le tratte gestite come un servizio tranviario (circolazione a vista);
- d. la parte dei costi relativa a ogni arrivo e partenza nelle stazioni nodali, calcolata nel modo seguente:
 1. fr. 5.– nelle grandi stazioni nodali,
 2. fr. 3.– nelle altre stazioni nodali.

² L'Ufficio federale può approvare un prezzo diverso dell'energia per le ferrovie a corrente continua qualora sia attestata la differenza dei costi.

³ Il consumo dell'energia viene rilevato dall'utente della rete. Quest'ultimo deve garantire la calibrazione e la sorveglianza dei dispositivi di misurazione installati sui propri veicoli nonché dimostrare che i valori vengono rilevati e registrati correttamente. Per i treni che circolano più volte con la stessa composizione e agli stessi orari è sufficiente procedere a misurazioni di riferimento durante il servizio normale. In mancanza di misurazioni, il gestore dell'infrastruttura determina il consumo di energia.

RS 742.122.4

¹ RS 742.122

Art. 2 Stazioni nodali

¹ Sono considerate stazioni nodali le stazioni dotate di almeno 15 scambi nei binari di circolazione e caratterizzate da un traffico intenso, nonché quelle che dispongono almeno di una diramazione oppure che adempiono due delle tre funzioni seguenti:

- a. stazione di raccordo per le ferrovie dotate di uno scartamento o di un genere d'esercizio diversi;
- b. terminal di trasbordo;
- c. stazione autonoma o di telecomando.

² Se una stazione dispone di più di una diramazione e di più di 40 scambi nei binari di circolazione, essa è considerata una grande stazione nodale.

³ La classificazione delle grandi stazioni nodali è elencata nell'allegato 1.

Art. 3 Prestazioni complementari

(art. 22 cpv. 1 lett. g, h OARF)

¹ Le stazioni di smistamento (RB/SM), nelle quali vengono offerte prestazioni di smistamento come prestazioni complementari, sono elencate nell'allegato 2.

² L'orario di servizio per le prestazioni complementari di smistamento nelle stazioni di smistamento è dalle 12.00 alle 4.00. Nelle stazioni di smistamento di confine le prestazioni complementari di smistamento si effettuano 24 ore su 24.

³ Si considera come orario di servizio consueto su una data tratta il periodo di tempo compreso tra il primo e l'ultimo treno passeggeri riportato nell'orario ufficiale. Da lunedì a venerdì le tratte atte al traffico merci devono essere aperte di norma dalle 4.00. Il servizio viene effettuato 24 ore su 24 sulle tratte elencate nell'allegato 3.

Art. 4 Pubblicazione

¹ Le pubblicazioni prescritte dall'articolo 10 capoverso 1 lettera d OARF:

- a. possono essere consultate nella sede dell'impresa; e
- b. presso l'Ufficio federale; e
- c. a richiesta degli interessati, devono essere loro inviate o messe a disposizione su un sito Internet da parte dell'impresa.

² Gli indirizzi dei siti devono essere comunicati all'Ufficio federale, che li pubblicherà come links nel proprio sito.

³ Deve essere resa nota la base per il calcolo dei prezzi che devono essere fissati dal gestore dell'infrastruttura.

Art. 5 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni esecutive entrano in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 1999.

7 giugno 1999

Ufficio federale dei trasporti
Il direttore: Max Friedli

2012

Allegato 1
(art. 2 cpv. 3)

Si considerano grandi stazioni nodali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2:

Scartamento normale:

Basel PB
Basel RB
Bellinzona
Bern
Biel (PB/RB) (N)
Brugg AG
Chiasso (PB/RB)
Genève
Lausanne
Lausanne-Triage
Lenzburg
Luzern (N)
Neuchâtel
Olten

Romanshorn
Rorschach
Schaffhausen (PB/RB)
Solothurn (N)
Spiez BLS
Thun
Wil (N)
Winterthur
Zürich Altstetten
Zürich Hauptbahnhof
Zürich Oerlikon
Zürich RBL

Scartamento ridotto:

Nessuna

Si considerano stazioni nodali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1:

Scartamento normale:

Aarau (N)
Arth-Goldau
Basel Birsfelden Hafen
Basel Kleinhüningen Hf
Brig
Buchs SG (PB/RB)
Bülach
Burgdorf
Chaux-de-Fonds, La (N)
Chur (N)
Delémont
Dietikon (N)
Effretikon
Emmenbrücke
Frauenfeld (N)
Fribourg
Gossau SG (N)
Hasle-Rüegsau
Herisau (N)
Interlaken Ost BOB (N)
Konolfingen
Kreuzlingen
Landquart (N)
Langenthal (N)
Langnau
Lugano (N)
Lyss
Martigny (N)
Morges (N)
Payerne
Pfäffikon SZ

Pratteln
Rapperswil
Renens
Rotkreuz
Sargans
Sissach
St. Gallen
St. Margrethen
St-Maurice
Thalwil
Vevey (N)
Visp (N)
Wädenswil
Wallisellen
Wattwil
Weinfelden
Wetzikon
Wohlen (N)
Worblaufen (N-3S)
Yverdon (N)
Ziegelbrücke
Zofingen
Zug
Zürich Giesshübel
Zweisimmen (N)

Scartamento ridotto:

Chur (S)
Interlaken Ost (S)
Luzern (S)
Samedan (S)

Allegato 2
(art. 3 cpv. 1)

Si considerano stazioni di smistamento:

Basel RB

Biel RB

Buchs (SG)

Chiasso SM

Lausanne Triage

RB Limmattal (compreso l'impianto di smistamento di Zürich Mülligen)

Olten RB (compresi gli impianti di smistamento di Olten Hammer e di Däniken)

Rotkreuz

Allegato 3
(art. 3 cpv. 3)

Il servizio si effettua 24 ore su 24 sulle tratte seguenti:

La Plaine (frontiera) - Lausanne Triage - Biel/Bienne - Olten - Othmarsingen - Heitersberg - RB Limmattal

Lausanne Triage - Bern

Vallorbe (frontiera) - Lausanne - Brig - Iselle (frontiera)

Basel (frontiera) - Olten - Bern - Thun - Brig

Basel (frontiera) - Bözberg - Othmarsingen - Rotkreuz - Giubiasco - Chiasso (frontiera)

Giubiasco - Pino (frontiera)